

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Numero 2799 del repertorio dei contratti

CONVENZIONE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE TEMPORANEA DELLO

STADIO COMUNALE MATTEO LEGLER E DELL'ANNESSO BAR

ANNO SPORTIVO 01.07.2023/30.06.2024 (con eventuale facoltà di

rinnovo per un ulteriore anno 01.07.2024/30.06.2025)

L'anno duemilaventitre, il mese di luglio, il giorno ventuno, in
Comune di Ponte San Pietro(Bg) presso la casa comunale sita in
Piazza Libertà n. 1, tra i signori

a)- dott. Zappa Paolo, nato a Bergamo il 20 settembre 1967, che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del Comune di Ponte San Pietro con
sede in Piazza Libertà n. 1 - C.F. e P.IVA 00250450160, che
rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore 3
"Direzione servizi segreteria comunale, cultura, biblioteca e
pubblica istruzione", nominato con decreto sindacale n. 20 del
31.12.2021, di seguito "Comune";

b)- Donadoni Marco, nato a Bergamo il 30.08.1975, in qualità di
Presidente del Consiglio di amministrazione della società
HSERVIZI SPA, con sede in Sotto Il Monte Giovanni XXIII (Bg) Via
Privata Bernasconi n. 13, C.F. e P.IVA 03071180164, iscritta al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo
n. REA BG-346940, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della società
medesima, di seguito "Hservizi".

Le parti dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati, e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

- il Comune è proprietario di uno stadio comunale sito in Via Trento e Trieste n. 20 intitolato al Comm. Ing. Matteo Legler, pioniere del calcio italiano e primo presidente della società Sportiva Vita Nova, fondata nel 1910;

- il Comune è altresì proprietario di un bar annesso alla struttura sportiva;

- con deliberazione G.C. n. 126 del 30.06.2023 Hservizi è stata individuata per la gestione sperimentale e temporanea dello Stadio comunale Matteo Legler, degli spazi annessi e del bar, con contestuale definizione dei relativi criteri;

- si rende necessario disciplinare convenzionalmente il rapporto tra il Comune e Hservizi, al fine di garantire il positivo soddisfacimento dell'esigenza dei cittadini della comunità locale di usufruire degli spazi ricreativi, sportivi dello stadio e del bar annesso;

- nei confronti di Hservizi è stata verificata l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 80/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1)- OGGETTO E DURATA

1. Il Comune concede ad Hservizi la gestione sperimentale e temporanea dello stadio comunale Matteo Legler, degli spazi annessi e del bar, siti nel Comune di Ponte San Pietro in Via Trento e Trieste nn. 16-18-20, e costituiti dalle seguenti strutture:

a) campo da calcio a 11

b) tre campetti da allenamento circostanti

c) locali adibiti a spogliatoi, magazzino, biglietteria, servizi igienici

d) tribuna per il pubblico e settore per spettatori ospiti

e) locali ex sede del Club Alpino Italiano

f) area ex bocciodromo

g) aree verdi ed alberature

h) bar

2. La convenzione ha durata di un anno dal 01.07.2023 al 30.06.2024.

E' facoltà del Comune rinnovare la convenzione per un ulteriore anno (01.07.2024/30.06.2025), subordinata all'esito positivo delle verifiche accertate sulla gestione delle strutture.

Articolo 2) - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI GESTIONE

1. Il concessionario accetta in uso il complesso di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture

e delle attrezzature, e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione.

2. Accetta altresì la gestione, anche attraverso soggetto terzo, del bar annesso alla struttura sportiva.

3. Il bene oggetto della convenzione viene consegnato nello stato in cui si trova, con l'obbligo del concessionario di averne la massima cura e di riconsegnarlo, al termine della convenzione, nelle stesse condizioni originarie, salvo il normale deterioramento d'uso.

Il concessionario non potrà apportare modifiche allo stato attuale degli impianti o manometterne l'uso, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

4. Alla consegna dell'impianto in data 30.06.2023 è stato redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambe le parti. Uguale operazione dovrà essere effettuata al momento della restituzione.

5. Il concessionario dovrà osservare le disposizioni di legge, i regolamenti e le norme stabilite dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi all'impianto, da esercitarsi a mezzo dei propri tecnici incaricati, che potranno quindi accedervi in qualsiasi momento e circostanza.

Articolo 3) - ONERI DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura, purchè non conseguenti ad incuria

o dolo (vedesi allegato A), fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lettera c).

In caso di somma urgenza il concessionario, previa autorizzazione del Comune, potrà provvedere all'esecuzione di manutenzioni straordinarie, salvo il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

Le infrastrutture a carattere stabile e le migliorie, eventualmente realizzate dal concessionario in forza delle necessarie autorizzazioni comunali, al termine della convenzione resteranno di proprietà del Comune senza che Hservizi abbia nulla a pretendere.

2. Sono a carico del Comune le spese relative alle utenze dello stadio (energia elettrica, acqua, riscaldamento).

Il concessionario, a cui carico rimangono le spese relative alle utenze del bar ed alla telefonia/dati, si assume l'obbligo di diligenza del "buon padre di famiglia" e si impegna a vigilare affinché i consumi per le utenze di cui sopra vengano mantenuti nei limiti consueti e senza sprechi.

Articolo 4) - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si obbliga a:

a) assumere in custodia, ivi compresa la pulizia, delle strutture e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;

b) provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria

necessari ed indispensabili per il buon funzionamento delle strutture oggetto della presente convenzione, e comunque non espressamente posti a carico del Comune (vedesi allegato A);

c) realizzare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria del campo necessari al mantenimento del terreno erboso, oltre al taglio erba ed agli interventi di ripristino post-partita;

d) gestire l'impianto e gli spazi di pertinenza con il massimo decoro;

e) fornire idonei elementi di riconoscimento al personale dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato, che dovrà tenere un contegno serio, civile e corretto nell'espletamento delle varie attività;

f) non svolgere nell'impianto e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione del Comune;

g) tenere indenne il Comune da qualsiasi azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;

h) assicurare la regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature;

i) garantire l'immediato allestimento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché la sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia

o danno ai frequentatori medesimi;

l) svolgere tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione degli impianti, anche se non espressamente indicate;

m) richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività;

n) presentare entro il 15.05.2024 una relazione riguardante l'andamento della gestione sperimentale e temporanea, sotto il profilo sia economico che tecnico;

o) presentare entro il 15.05.2024, a seguito della verifica dei costi e dei ricavi, una proposta di gestione pluriennale, con relativo piano economico-finanziario, al fine di consentire al Comune con tali dati di assumere le migliori determinazioni in merito alla gestione della struttura;

p) organizzare il servizio di pulizia degli spazi oggetto della presente convenzione, e nello specifico: spogliatoi e corridoi, bagni pubblici, tribuna spettatori, tribuna stampa e svuotamento cestini. La frequenza degli interventi di pulizia dovrà essere tale da garantire l'igiene ed il decoro degli spazi.

Annualmente si effettuerà un risanamento generale dell'impianto garantendo interventi di ripristino e pulizia accurati.

Sono a carico di Hservizi le spese relative alle utenze del bar ristori annesso allo stadio (energia elettrica, acqua, gas metano) o, in caso di sub-concessione, del gestore terzo.

Sono inoltre a carico del concessionario le spese relative alla

telefonia/dati.

Articolo 5) - GESTIONE DEL BAR ANNESSO ALLO STADIO - ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. Unitamente allo stadio e relative pertinenze, con la presente convenzione viene concessa anche la gestione del bar, ubicato in Via Trento e Trieste nn. 16-18-20.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico costituisce attività complementare rispetto alla principale attività rappresentata dalla gestione sperimentale e temporanea dello stadio comunale Matteo Legler.

3. Hservizi, o suoi aventi causa, esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, sulla base di idonea Scia inoltrata al Comune.

4. Hservizi ha facoltà di sub-concedere a terzi i locali destinati alla somministrazione, affinché gli stessi vi esercitino il relativo servizio al pubblico con i vincoli ed i limiti previsti dalla presente convenzione.

Il terzo sub-concessionario avrà titolo a presentare la Scia al Comune, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.

5. L'attività di somministrazione da parte del soggetto terzo non avrà durata superiore all'affidamento dello stadio comunale ad Hservizi, in ragione del fatto che detta gestione si configura come sub-concessione rispetto alla complessiva gestione dello stadio, ed in quanto tale sottratta alla

disciplina civilistica della locazione commerciale. Pertanto alla scadenza della presente convenzione anche l'attività di somministrazione dovrà terminare.

6. Il locale per l'attività di somministrazione e spazi annessi verranno accettati nello stato di fatto in cui si trovano, ed eventuali interventi di sistemazione e/o ammodernamento saranno a totale carico di Hservizi e/o del soggetto terzo sub-concessionario, senza alcuna pretesa di rimborso a carico del Comune.

7. Gli orari minimi di apertura del bar, a partire dal 1 settembre 2023 saranno i seguenti:
mar-dom 15.00 - 19.00 In ogni caso il bar dovrà garantire il servizio di apertura al pubblico in occasione di partite, eventi e manifestazioni.

8. Non potranno essere installati videogiochi o macchinette per giochi d'azzardo.

Articolo 6) - ACCESSO E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. L'utilizzo dell'impianto è concesso di norma per le attività calcistiche dell'A.C. Ponte San Pietro, secondo le seguenti tariffe:

Stadio comunale	Euro 100,00/h	Allenamenti
Matteo Legler	Euro 600,00	Partita

2. Ogni altro utilizzo dell'impianto, di tipo extra sportivo, dovrà essere di volta in volta sottoposto dal concessionario all'autorizzazione preventiva del Comune.

3. E' consentita la vendita di tagliandi per l'ingresso e la visione delle partite o delle manifestazioni in programma.

4. Il Comune si riserva di concedere l'utilizzo gratuito dell'impianto la domenica pomeriggio ad altra squadra calcistica dilettantistica di Ponte San Pietro, nelle giornate di campionato in trasferta della prima squadra dell'A.C. Ponte San Pietro.

5. Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito dell'impianto per un massimo di cinque giornate durante l'anno solare - preventivamente comunicate - per lo svolgimento di partite, iniziative sportive ed extra sportive, manifestazioni scolastiche, organizzate direttamente o autorizzate a terzi.

Articolo 7) - PUBBLICITA'

1. Gli spazi ed i diritti di pubblicità esterni all'impianto sono di competenza del Comune.

2. Gli spazi ed i diritti di pubblicità interni all'impianto sono a beneficio del concessionario.

3. E' consentita l'installazione di pubblicità interna anche alle società sportive utilizzatrici dell'impianto, purchè non in contrasto con quella del concessionario già ivi presente.

4. La pubblicità non dovrà essere di alcun ostacolo alla visione degli spettatori e non dovrà essere contraria all'ordine

pubblico ed al buon costume, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici, e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

5. Il Comune potrà usufruire gratuitamente degli spazi all'interno dell'impianto per pubblicizzare proprie iniziative o servizi.

Articolo 8) - CANONE

1. Per la concessione dell'impianto sportivo Hservizi verserà al Comune un canone annuo di Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) IVA esclusa, entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 9) - RESPONSABILITA'

1. Il concessionario è responsabile della custodia e della vigilanza delle strutture durante l'apertura al pubblico.

2. L'uso dello stadio, delle strutture annesse e del bar, così come delle attrezzature ivi presenti, si intendono effettuati sotto la responsabilità del concessionario, di chi pratica l'attività sportiva e dei loro accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità da parte del Comune.

3. Hservizi si intende obbligata a tenere indenne il Comune da tutti i danni, diretti o indiretti, che potranno derivare a chiunque in dipendenza o connessione con l'uso delle strutture, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione all'uso delle strutture, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2053 del codice civile.

4. Hservizi stipulerà idonea polizza assicurativa, la cui copia dovrà essere consegnata al Comune, per la copertura di responsabilità verso terzi per danno a cose e persone derivanti dall'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10) - CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO

1. E' vietata la cessione della presente convenzione.

2. E' altresì vietata qualsiasi forma di subconcessione dello stadio comunale e delle strutture annesse, fatta eccezione per il bar.

Articolo 11) - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) gravi o reiterate inosservanze rispetto a quanto prescritto dalla presente convenzione;

b) cessione o subconcessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo;

c) chiusura dell'impianto sportivo senza giustificato motivo per più di 15 giorni consecutivi.

2. Nel caso di risoluzione d'ufficio, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno a indennizzi o risarcimenti o rimborsi di sorta.

3. Il Comune, a semplice richiesta, potrà tornare nella piena disponibilità dell'impianto per rilevanti motivi di interesse pubblico o per gravi motivi di ordine pubblico.

Articolo 12) - PENALI

1. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Comune comminerà al concessionario il pagamento di una penale determinata tra Euro 50,00 ed Euro 300,00 secondo la gravità dell'infrazione, per l'inosservanza degli oneri, obblighi ed adempimenti contemplati dalla presente convenzione non comportanti la sua decadenza.

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio del Comune.

Articolo 13) - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese relative alla stipulazione della convenzione, mediante scrittura privata, sono a carico del concessionario.

Articolo 14) - CONTROVERSIE

1. Il Foro di Bergamo sarà competente a dirimere le controversie connesse e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, non definite in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

Articolo 15) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.

Articolo 16) - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa il concessionario che il conferimento dei dati è obbligatorio

ai fini della sottoscrizione della presente convenzione; che i
soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i
Responsabili dei Settori competenti e che tratterà i dati
contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il concessionario dichiara di essere informato circa il diritto
di accesso ai dati personali.

Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore.

La presente convenzione è stata redatta mediante strumenti
informatici su diciassette pagine a video, allegato A) compreso,
e sottoscritta dalle parti.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3

dott. Zappa Paolo (*firmato digitalmente*)

HSERVIZI SPA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Donadoni Marco (*firmato digitalmente*)

Imposta di bollo assolta mediante apposizione di n. 5
contrassegni telematici da Euro 16,00 sulla copia cartacea
custodita agli atti d'ufficio, contraddistinti dai seguenti
identificativi 01210725717195, 01210725717184, 01210725717173,
01210725717162, 01210725717159

Allegato A

Le attività di custodia in specifico consistono in:

- a) apertura e chiusura dei varchi di ingresso allo stadio, e degli spazi annessi, in base del calendario di utilizzo;
- b) custodia delle strutture e delle attrezzature utilizzare per la manutenzione degli impianti.

Le attività di pulizia da svolgersi al termine di ogni utilizzo consistono in:

- a) pulizia e sistemazione di campo/spazi e relativi locali, spogliatoi, bagni e docce;
- b) sistemazione e pulizia degli spazi destinati al pubblico e alla stampa ogni qualvolta siano presenti;
- c) pulizia e sistemazione dei restanti locali e spazi.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, posti a carico del concessionario, oltre a quanto previsto dall'art. 1576 del codice civile, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) mantenimento in efficienza delle strutture in modo da essere agibili, salvo causa di forza maggiore;
- b) manutenzione e riparazione di attrezzature e macchine in dotazione (es. asciugacapelli, reti, ecc.);
- c) sostituzione delle lampade dell'illuminazione, fatta eccezione per i riflettori del campo;
- d) piccole riparazioni di bagni e servizi, per perdite o piccoli

guasti, impiantistica esclusa;

e) piccole riparazioni di porte e strutture;

f) tinteggiature;

g) rimozione della neve;

h) sostituzione delle apparecchiature e delle attrezzature non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti.